che processioni, col pretesto; che presentemente loro non si permette di andare unitamente co' Preti, come andavano prima. 121

ALLEGAZIONE III.

Del negoziare, che a' Cherici è proibito, e di quello ancora, ch'è lor tollerato; e della somma cura, che in ciò dal Vescovo si dee porre: Come pure della immunità, che in questo godono i Cherici, e del debito, ch'è nel Vescovo a sostenerla. 137

§. PRIMO.

Si può dare dalle Chiese, e dagli Ecclesiastici, la lor propia fronda a seta a' Secolari, senza pericolo d'incorrer nelle pene della illecita negoziazione. 154

§. SECONDO.

La seta, che per la fronda degli Ecclesiastici, che ricevono i Laici, danno agli Ecclesiastici i medesimi Laici, è franca dalle solite gabelle. 168

§. TERZO.

Può, e deve, il Vescovo proceder colle censure contro di chi pretendesse di soggettare la seta degli Ecclesiastici, come se fosse seta meramente laicale, e non libera ecclesiastica. 184

ALLEGAZIONE IV.

Della Immunità de' beni de' Cherici, sì patrimoniali, come benifiziali; anche di quelli, che fossero da esso lor' acquistati, o per redità, o per compera, o per donazione. Del debito, ch'è nel Vescovo di vegliar sempremai alla loro difesa; siccome altresì del suo giudizio, per riconoscerne le ragioni, e per punirne le fraudi. 197

§. PRIMO.

I beni, o donati, o comperati, degli Ecclesiastici, godon l'immunità da' pagamenti fiscali. 212

§. SECONDO.

I beni patrimoniali degli Ecclesiastici benifiziati non son soggetti a' pagamenti fiscali; e'l collettar' i Parenti de' Cherici in maggior somma, a cagione de' beni, o donati, o comperati, o pur patrimoniali, che godono i Cherici, non si può fare, senza incorrere nelle censure. 226

§. TERZO.

All'ecclesiastico Giudice appartiene il riconoscer le fraudi, che dall' ecclesiastiche Persone commetter si possano ne' loro beni, che pretendono da' fiscali pesi riportargli esenti. 240

ALLE-